



ATTO N. 213/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Consigliere Luca Barberini
Relatore di minoranza Consigliere Andrea Lignani Marchesani
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno
Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno

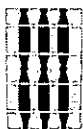
SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

*“Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010,
ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt.
45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa.
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 17 novembre 2010

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 18 novembre 2010



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 17 Novembre u.s.. ha esaminato l'atto n. 213 e preso atto delle decisioni adottate dalla II e III Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 18, comma 7 del Regolamento Interno, ha espresso a maggioranza parere favorevole sull'atto così come risulta emendato.

Ha nominato quali relatori al Consiglio, per la maggioranza il Consigliere Luca Barberini e per la minoranza il Consigliere Andrea Lignani Marchesani.

Ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno, la Commissione medesima ha autorizzato lo svolgimento orale delle relazioni.

Si chiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1491 del 25.10.2010, concernente: “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 3.11.2010 e trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare permanente in data 4.11.2010 (ATTO N. 213);

VISTE le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno dalla II e III Commissione Consiliare Permanente;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Consigliere Luca Barberini e per la minoranza dal relatore Consigliere Andrea Lignani Marchesani ATTO N. 213/bis);

VISTO gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;

VISTO il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

VISTA la legge 11 maggio 1999, n. 140;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

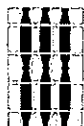
VISTA la legge regionale 9 agosto 1973, n. 33;

VISTA la legge regionale 21 maggio 1987, n. 28;

VISTA la legge regionale 4 aprile 1990, n. 10;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2008, n. 5;



VISTA la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15;

VISTA la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1;

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8;

VISTA la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10;

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;

VISTA la legge regionale 5 agosto 2010, n. 19;

VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'art. 36 comma 4 e l'art. 37 comma 2;

VISTO il Regolamento Interno;

a) con votazione separata articolo per articolo, sulle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O) e P) nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

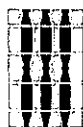
DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: ***“Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”***, composta di n. 17 articoli, nonché delle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), N), O) e P) nel testo che segue:

[illegible]



cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 206.549.349,84, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2010 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2010 e di euro 17.150.000,00 dal 2010 in poi.	cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 206.549.349,84, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2010 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2010 e di euro 17.150.000,00 dal 2011 in poi.
2. All'onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2010 e successivi, del bilancio pluriennale 2010-2012.	2. idem
3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.	3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.
Art. 3 (Fondi da riscrivere)	Art. 3 (Fondi da riscrivere)
1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2010, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2009, a norma dell'articolo 82, comma 6, della l.r. 13/2000, è accertato in euro 890.482.823,77, come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.	1. idem



Art. 4 (Fondi perenti)	Art. 4 (Fondi perenti)
1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della l.r. 13/2000, è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2009 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2010 e di cui all'articolo 3.	1. idem
Art. 5 (Variazioni di bilancio)	Art. 5 (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010 e al bilancio pluriennale 2010-2012 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegate alla presente legge.	1. idem
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme riscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.	2. idem
TITOLO II PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI	TITOLO II PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 6 (Modificazioni alla l.r. 8/2010)	Art. 6 (Modificazioni alla legge regionale 11)

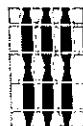




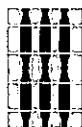
	regionale per l'anno 2010, è sostituita dalla allegata tabella L).
	6. La tabella O) della l.r. 10/2010, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l'anno 2010, è sostituita dalla allegata tabella M).
Art. 7 (Modificazione alla l.r. 12/2010)	Art. 8 (Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12)
1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale di bilancio 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), è sostituito dal seguente:	1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale di bilancio 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni), è sostituito dal seguente:
<i>"2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della corrispondente entrata nella unità previsionale di base 3.01.004 denominata Altri introiti (cap. 949)."</i>	idem
2. La tabella E) della l.r. 12/2010, relativa alla destinazione del mutuo di euro 58.000.500,00 è sostituita dalla allegata tabella E).	soppresso
3. La tabella H) della l.r. 12/2010, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2009, è sostituita dalla allegata tabella F).	soppresso
4. La tabella L) della l.r. 12/2010, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata	soppresso



tabella I).	
5. La tabella M) della l.r. 12/2010, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2009, è sostituita dalla allegata tabella L).	soppresso
6. La tabella O) della l.r. 12/2010, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l'anno 2009, è sostituita dalla allegata tabella M).	soppresso
Art. 8 (Modificazioni alla l.r. 15/2008)	Art. 9 (Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)
1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura) le parole: <i>"imprenditori ittici"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"operatori ittici"</i> .	1. idem
2. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 15/2008 le parole: <i>"imprenditori ittici"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"operatori ittici"</i> .	2. idem
3. Al comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 15/2008 la parola: <i>"imprenditori"</i> è sostituita dalla seguente: <i>"operatori"</i> .	3. idem
4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: <i>"gli imprenditori ittici"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"i pescatori professionali"</i> .	4. idem
5. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: <i>"le cooperative di imprenditori ittici"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"i</i>	5. idem



<i>pescatori professionali</i> ".	
6. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008 le parole: " <i>imprenditori ittici</i> " sono sostituite dalle seguenti: " <i>i pescatori professionali</i> ".	6. idem
Art. 9 (Modificazione alla l.r. 10/1990)	Art. 10 (Modificazione alla legge regionale 4 aprile 1990, n. 10)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: <<Disciplina delle attività di estetista>>) e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente: "2 bis. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 1/1990 l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla stessa legge 1/1990."	1. idem idem
Art. 10 (Integrazione alla l.r. 19/2010)	Art. 11 (Integrazione alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19)
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale), è aggiunto il seguente: "5 bis. Nelle more dell'adozione delle norme regolamentari e del bilancio di previsione di cui al comma 5, l'ATER regionale si avvale, ai fini della gestione finanziaria ordinaria, degli strumenti predisposti nell'esercizio	1. idem idem



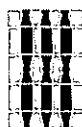
<i>finanziario 2010 dalle ATER di cui alla l.r. 11/2002.”.</i>	
	Art. 12 (Modificazioni dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11) 1. Al comma 11 dell'articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), la parola: “2006” è sostituita dalle parole: “2011, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1”.
	Art. 13 (Abrogazioni) 1. L'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) è abrogato.
TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI	TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 11 (Ordinamento del personale)	Art. 14 (Ordinamento del personale)
1. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono al ruolo regionale per pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza. La presente disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 1999.	
2. L'articolo 1, comma 1 della legge	2. Il comma 1 dell'articolo 1 della



regionale 21 maggio 1987, 28 (Trattamento economico di anzianità in caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso) è abrogato.	legge regionale 21 maggio 1987, n. 28 (Trattamento economico di anzianità in caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso) è abrogato.
3. L'articolo 80 della legge regionale 9 agosto 1973, 33 (Stato giuridico, trattamento economico e inquadramento in ruolo del personale della regione) resta abrogato.	3. L'articolo 80 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 (Stato giuridico, trattamento economico e inquadramento in ruolo del personale della Regione) resta abrogato.
Art. 12 (Sviluppo del piano telematico regionale)	Art. 15 (Sviluppo del piano telematico regionale)
1. Per consentire lo sviluppo del Piano telematico, quale servizio di pubblico interesse, ai fini della valorizzazione del territorio regionale, è assegnato a Centralcom S.p.A., per l'anno 2010 e sulla base di apposita convenzione, un contributo di euro 76.500,00.	1. idem
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con la disponibilità della UPB 05.1.016 che assume la seguente nuova denominazione "Attività e programmi finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio" (cap. 5863).	2. idem
Art. 13 (Interventi promozionali e turistici)	Art. 16 (Interventi promozionali e turistici)
1. La quota di euro 350.000,00, dello stanziamento della UPB 08.2.009 (cap. 9500/3100) è destinata, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A.), ad interventi di promozione allo sviluppo sul territorio regionale ed in	1. idem



particolare per quanto attiene il sistema aeroportuale.	
	Art. 17 (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune) 1. Le risorse disponibili nella UPB 06.2.004 (cap. 7417) del bilancio regionale di previsione derivanti dai trasferimenti statali di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive), così come ripartite dall'articolo 31, comma 4 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), riservate all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento e al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, sono assegnate mediante bandi o procedure negoziate. 2. Possono accedere al contributo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge 140/99, soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori degli impianti stessi, per interventi appartenenti alle seguenti tipologie: a) impianti isolati destinati all'attività sportiva locale: ovvero impianti sportivi per un'utenza puramente locale e situati in zone con scarsa o inesistente capacità turistica ed un numero limitato di infrastrutture funzionali alla pratica di sport invernali; b) impianti aventi carattere di infrastrutture di trasporto: ovvero impianti a rilevanza locale e che rivestono carattere sociale, destinati al trasporto pubblico di persone e merci.



	3. Gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune di cui al comma 2, esistenti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono impianti di uso locale ai sensi e per gli effetti della Decisione della Commissione Europea C(2002) 599 fin del 27-02-2002, in materia di aiuti di Stato. 4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per la concessione di contributi di cui al presente articolo.
--	--

*b) con distinta votazione che ha registrato ---
voti favorevoli, ___ voti contrari e ___ voti di
astensione espressi nei modi di legge dai ___
Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.



Regione Umbria

Al Presidente della I Commissione
Consiliare
Consiglio Regionale
Piazza Italia
PERUGIA

Prot. N

L'Assessore

Franco Tomassoni

Oggetto: Atto n. 213 - DDL: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, Artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali. Emendamento n. 1.

REGIONE UMBRIA
Via Pievaiola, 23
06124 PERUGIA

TEL. 075 504.4400
FAX 075 504.4405
franco.tomassoni@regione.umbria.it

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto si prega di sottoporre all'esame della Commissione l'allegato emendamento.

Distinti saluti.

L'Assessore
Franco Tomassoni

Perugia, 16 novembre 2010



Regione Umbria

Emendamento al disegno di legge - atto n.213 -

DDL: Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, Artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

A) EMENDAMENTO ALLE TABELLE A) – Assestamento dell'Entrata e B) – Assestamento della Spesa:

1. Variazioni compensative alle dotazioni finanziarie della Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale.

		Competenza		Cassa	
UPB 02.1.001	Relazioni istituzionali	-	235.000,00	-	150.250,00
Cap. 716/1025		-	140.000,00	-	102.500,00
Cap. 719/1022		-	95.000,00	-	47.750,00
UPB 01.1.001	Spese di rappresentanza Giunta regionale e partecipazione a convegni	+	174.000,00	+	89.250,00
Cap. 170		+	20.000,00	+	20.000,00
Cap. 580		+	154.000,00	+	69.250,00
UPB 01.2.001	Cooperazione internazionale allo sviluppo e partenariato internazionale	+	40.000,00	+	40.000,00
Cap. 7330		+	40.000,00	+	40.000,00
UPB 13.1.002	Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie	+	21.000,00	+	21.000,00
Cap. 2870		+	21.000,00	+	21.000,00

2. Variazioni compensative alle risorse destinate al Servizio Sanitario regionale anno 2010.

		Competenza		Cassa	
UPB 04.1.002	Elaborazione e valutazione programmi	-	31.770,70	-	31.770,70
Cap. 2159		-	31.770,70	-	31.770,70
UPB 12.1.003	Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale	-	418.000,00	-	418.000,00
Cap. 2118		-	300.000,00	-	300.000,00
Cap. 2167		-	118.000,00	-	118.000,00
UPB 12.1.004	Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale	-	2.500,00	-	2.500,00
Cap. 2541		-	2.500,00	-	2.500,00
UPB 12.1.005	Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria	+	972.270,70	+	972.270,70
Cap. 2264/5010		+	972.270,70	+	972.270,70
UPB 12.1.007	Spese per funzioni generali e di supporto all'attività delle strutture regionali in sanità	-	120.000,00	-	120.000,00
Cap. 2186		-	120.000,00	-	120.000,00
UPB 12.1.013	Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologiche	-	400.000,00	-	400.000,00
Cap. 2166		-	400.000,00	-	400.000,00

Per effetto delle variazioni di cui sopra, la Tabella L) "Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2010" allegata al DDL è modificata.



Regione Umbria

3. Incremento di € 50.000,00 dello stanziamento dell'UPB 05.1.007 – Cap. 5010, relativo alla tutela ambientale, mediante pari riduzione dello stanziamento dell'UPB 05.1.001 – Cap. 4909 della spesa di cui alla LR 24/02/2006, n. 5 in materia di Osservatorio regionale dei servizi idrici.

		Competenza		Cassa	
UPB 05.1.007	Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile	+	50.000,00	+	42.500,00
Cap. 5010		+	50.000,00	+	42.500,00
UPB 05.1.001	Studi, ricerche e monitoraggio delle risorse idriche	-	50.000,00	-	42.500,00
Cap. 4909		-	50.000,00	-	42.500,00

4. Incremento di € 49.000,00 dello stanziamento dell'UPB 10.1.005 – Cap. 990 per interventi in materia di spettacolo (legge regionale 06/08/2004, n. 17), mediante riduzione degli stanziamenti delle UPB 07.1.007, 07.2.006 relativi ad interventi in agricoltura.

		Competenza		Cassa	
UPB 07.1.007	Interventi a favore della cooperazione, associazionismo e dei singoli agricoltori	-	30.000,00	-	25.500,00
Cap. 3905		-	30.000,00	-	25.500,00
UPB 07.2.006	Interventi vari relativi a contributi in conto interessi	-	-19.000,00	-	19.000,00
Cap. 8104		-	1.000,00	-	1.000,00
Cap. 8160		-	13.000,00	-	13.000,00
Cap. 8164		-	5.000,00	-	5.000,00
UPB 10.1.005	Interventi a sostegno dello spettacolo	+	49.000,00	+	44.500,00
Cap. 990		+	49.000,00	+	44.500,00

5. Variazione di euro 34.000,00 dello stanziamento dell'UPB 02.1.013 – Cap. 275, relativo alle spese per personale a tempo determinato per le attività della protezione civile, mediante utilizzo di pari disponibilità della UPB 05.1.014-cap. 2851:

		Competenza		Cassa	
UPB 05.1.014	Protezione civile e prevenzione dai rischi	-	34.000,00	-	34.000,00
Cap. 5851		-	34.000,00	-	34.000,00
UPB 02.1.013	Gestione risorse umane	+	34.000,00	+	34.000,00
Cap. 275		+	34.000,00	+	34.000,00



6. Avanzo Vincolato

1. **Retifica iscrizione economie correlate ad entrate con vincolo di destinazione:**

		Reiscrizione		Cassa	
UPB 04.1.002	Elaborazione e valutazione programmi	-	68.229,30	-	68.229,30
Cap. 2159		-	68.229,30	-	68.229,30
UPB 05.1.007	Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile	+	200.000,00	+	200.000,00
Cap. 5018		+	200.000,00	+	200.000,00
UPB 05.1.010	Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti		0.00		0.00
Cap. 5112		(+)	16.450,62	(+)	16.450,62
Cap. 5111		-	16.450,62	-	16.450,62
UPB 05.2.026	Attività ed interventi per il risanamento dell'aria	-	200.000,00	-	200.000,00
Cap. 8926		-	200.000,00	-	200.000,00
UPB 12.1.003	Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale	-	322.756,23	-	322.756,23
Cap. 2167		-	322.756,23	-	322.756,23
UPB 12.1.005	Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria	+	1.390.985,53	+	1.390.985,53
Cap. 2264/5010		+	1.390.985,53	+	1.390.985,53
UPB 12.1.007	Spese per funzioni generali e di supporto all'attività delle strutture regionali in sanità	-	500.000,00	-	500.000,00
Cap. 2185/8040		-	500.000,00	-	500.000,00
UPB 12.1.016	Procedure di accreditamento delle strutture sanitarie	-	500.000,00	-	500.000,00
Cap. 2187		-	500.000,00	-	500.000,00

2. **Retifica iscrizione economie correlate ad entrate con vincolo di destinazione relative agli Accordi di Programma quadro in materia di viabilità e infrastrutture aree industriali:**

Con deliberazione del 30 marzo 2009, n. 421, la Giunta regionale nel riprogrammare le risorse disponibili alla UPB 06.2.007 – Cap. 9768/8012 relative al finanziamento dell'Accordo di Programma Quadro in materia di viabilità" (Delibera CIPE 135/99) e l'Accordo di Programma Quadro in materia di infrastrutture aree industriali" (delibera CIPE 142/99), ha previsto tra l'altro, il finanziamento dell'intervento relativo alla realizzazione della "Piattaforma logistica di Terni", destinando una quota pari ad € 9.959.149,86 di cui € 21.175,20 già impegnati nel bilancio regionale, da iscrivere nell'UPB Cap. 9687 di nuova istituzione così denominato: "Accordo di programma quadro per la realizzazione di Infrastrutture aree industriali. Finanziamento con fondi delibere Cipe 135/99 e 142/99".

		Reiscrizione		Cassa	
UPB 06.2.007	Intesa Istituzionale di Programma - Interventi in materia di infrastrutture viarie, ferroviarie e aeroportuali		-		-
Cap. 9768/8012		-	9.937.974,66	-	9.937.974,66
Cap. 9687 (n.l.)		+	9.937.974,66	+	9.937.974,66

Consequente modifica tabella "C".



B) EMENDAMENTO ALL'ARTICOLATO:

1. Dopo l'articolo 6) inserire l'art. 6 bis):

"Modificazioni alla l.r. 10/2010"

1. La Tabella E) della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012), relativa alla destinazione del mutuo di € 58.000.500,00, è sostituita dalla allegata Tabella E).
2. La Tabella H) della l.r. 10/2010, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2009, è sostituita dalla allegata Tabella F).
3. La Tabella L) della l.r. 10/2010, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata Tabella I).
4. La Tabella M) della l.r. 10/2010, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2010, è sostituita dalla allegata Tabella L).
5. La Tabella O) della l.r. 10/2010, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli Enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l'anno 2010, è sostituita dalla allegata Tabella M)."

definiti - f

Relazione

Rettifica per drafting. I commi in questione, infatti, erano erroneamente inseriti all'interno dell'articolo 7.

2. All'articolo 7), eliminare i commi 2), 3), 4), 5) e 6).

conseguenza del 6

Relazione.

A seguito della modifica di cui al precedente punto 1).

3. Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Art. 10 bis

(Modificazioni dell'art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11)

1. Al comma 11 dell'art. 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), la parola "2006" è sostituita dalle parole "2011, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1".

Art. 10 ter
(Abrogazioni)

1. L'art. 7 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) è abrogato.

Relazione

L'art. 66 della l.r. 11/2005 ha previsto un particolare procedimento di regolarizzazione relativo agli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale.



Tale procedimento ha previsto che i comuni interessati dovevano censire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (pubblicata nel B.U. del 9 marzo 2005), tali edifici. Entro i successivi novanta giorni, i comuni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 (ove si prescrive che le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, dovevano contenere una serie di specifiche previsioni), potevano adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti e, si specificava, tale variante "è adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 18, comma 3 o 67, comma 3".

Il comma 11 dell'art. 66 ha previsto, inoltre, che il termine di sospensione dei provvedimenti di demolizione e rimessa in pristino di cui all'art. 48, comma 1 della l.r. 21/2004 (ove si disponeva che tali provvedimenti, relativi agli immobili realizzati in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, erano sospesi fino alla data del 31 dicembre 2005, al fine di verificare la possibilità del rientro alla normalità nelle aree interessate, attraverso l'individuazione di adeguati strumenti di governo del territorio) era prorogato "al 31 dicembre 2006 e comunque successivamente al completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di sgombero"; con l'art. 7 della l.r. 5/2008 (pubblicata nel B.U. 28/3/2008) il termine di sospensione è stato ulteriormente "prorogato al 31 dicembre 2008, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 dello stesso articolo 66".

A tutt'oggi, non tutti i Comuni che hanno effettuato il censimento degli edifici suddetti hanno approvato la relativa variante allo strumento urbanistico generale finalizzata al recupero ed alla riqualificazione degli ambiti territoriali interessati, anche in considerazione che, in alcuni casi, i Comuni hanno optato per ricomprendere tali previsioni di variante nel procedimento di approvazione del nuovo PRG di cui alla l.r. 31/1997 o 11/2005 e quindi con una tempistica più lunga.

Lo stesso art. 66 prevede, al comma 9, che "nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al titolo I della stessa L.R. n. 21/2004". La norma, quindi, prescrive l'approvazione della variante entro i termini indicati dal comma 11, per evitare l'applicazione della procedura sanzionatoria disciplinata dal titolo I della l.r. 21/2004.

Quindi, per consentire ai Comuni i tempi necessari all'approvazione delle varianti e non procedere alla applicazione dei provvedimenti di demolizione e rimessa in pristino, è necessario intervenire a modifica del comma 11 dell'art. 66, con la riapertura del termine ivi previsto fino al 31/12/2011, introducendo la stessa disposizione contenuta all'art. 7 della l.r. 5/2008 (.... per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1,) e prevedendo conseguentemente l'abrogazione dello stesso art. 7 della l.r. 5/2008.

4. Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

"Art. 14

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)

1. Le risorse ancora disponibili nel Bilancio regionale (capitolo 7417, U.P. .B. 06.2.004) a seguito dei trasferimenti statali avvenuti in attuazione dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999 n. 140 "Fondo per l'innovazione degli impianti a fune" , come integrato dall'art. 31, comma 4, della Legge 10 agosto 2002, n. 166, riservate a favore dell'innovazione tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, sono assegnate mediante nuovi bandi o procedure negoziate, con criteri disposti dalla Giunta regionale.

2. Possono beneficiare del contributo, nel rispetto delle previsioni di cui alla Decisione della Commissione europea C(2002) 599 fin del 27-02-2002, in materia di aiuti di Stato, gli interventi relativi ad impianti appartenenti alle seguenti tipologie:

a) Impianti isolati destinati all'attività sportiva locale: ovvero impianti sportivi per un'utenza puramente locale e situati in zone con scarsa o inesistente capacità turistica ed un numero limitato di infrastrutture funzionali alla pratica di sport invernali;

b) Impianti aventi carattere di infrastruttura di trasporto: ovvero impianti a rilevanza locale e che rivestono carattere sociale, destinati al trasporto pubblico di persone e merci.



Regione Umbria

3. Gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune esistenti sul territorio regionale dell'Umbria alla data di entrata in vigore della presente Legge, nel rispetto delle previsioni di cui al comma precedente, costituiscono impianti di uso locale ai sensi e per gli effetti della Decisione della Commissione europea C(2002) 599 fin del 27-02-2002, in materia di aiuti di stato.

4. Nei criteri richiamati al comma 1 la Giunta Regionale individua innanzitutto i soggetti beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione a corredo della medesima, le spese ammissibili, l'entità massima del contributo, anche per tipologia ed importo complessivo dell'intervento, le modalità di erogazione, o di riduzione, revoca e recupero degli importi erogati.

Relazione

La legge n. 140 del 11 maggio 1999 ha istituito con l'art. 8 il "Fondo per l'innovazione degli impianti a fune".

Nella prima applicazione le Regioni hanno raccolto le istanze relative agli impianti collocati nei rispettivi territori per poi presentarle al Ministero competente ai fini della ripartizione ed assegnazione delle risorse.

Con l'art. 31, comma 4 della Legge 166 del 1 agosto 2002 si è stabilito invece il trasferimento in unica soluzione alle Regioni delle risorse risultanti dalla ripartizione nazionale e dal successivo rifinanziamento, che le regioni hanno poi erogato con procedure specifiche per ogni singola Regione.

Nel frattempo la Commissione Europea, con nota n. C(2002) fin del 27.2.2002, ritenendo che la legge 140/99 poteva prevedere anche contributi rientranti nel regime degli aiuti di stato (la legge poteva andare a finanziare anche impianti posti in grandi comprensori sciistici, ad esempio nell'arco alpino, dove si presenta anche l'aspetto della concorrenza con impianti posti in territori di altri Stati) si era espressa in materia prevedendo una riduzione progressiva negli anni della percentuale di contributo massimo erogabile (dal 70% in prima applicazione, al 15% nell'anno 2007).

La Regione Umbria, con atto n. 343 del 30 marzo 2004 ha approvato il bando per l'assegnazione dei contributi previsti dalla Legge 140/1999 e successivamente con atto n. 1604 del 27 ottobre 2004 ha approvato la graduatoria per l'assegnazione dei contributi (per un ammontare complessivo pari a 367.889,00 € sul cap. 7417 e.f. 2004), sottostando ai limiti massimi di contributo previsti dalla nota della Commissione Europea (30% nel 2004), in assenza di una preventiva classificazione degli impianti e non avendo ricevuto chiari indirizzi applicativi da parte del Ministero.

Oltretutto, nel 2008, ad eccezione di un solo intervento, accertata la scadenza dei termini per presentare la documentazione probatoria da parte dei richiedenti, la Regione ha dovuto revocare i contributi e le somme impegnate a seguito della graduatoria approvata con atto 1604/2004.

Attualmente per l'ammodernamento e l'innovazione degli impianti a fune sono disponibili nel cap. 7417 risorse per 2.579.748,70 €, oltre alla somma di 311.889,00 € liberatasi a causa del disimpegno sopra indicato.

Al fine quindi di utilizzare la somma complessiva pari a 2.891.637,70 € - e non sottostare più, laddove non è imposto dalle norme, alla percentuale massima di contributo prevista per gli aiuti di stato, come stabilito nella Decisione della Commissione europea C(2002) 599 fin del 27-02-2002 - si rende necessario definire preventivamente le tipologie di impianti a fune che possono essere finanziati, prima della approvazione ed emanazione di nuovi bandi, ritenendo che possa essere già riconosciuto in via preventiva per tutti gli impianti umbri la sola sussistenza di un interesse locale.

La proposta normativa richiama quindi la destinazione delle risorse e la loro assegnazione mediante nuovi bandi con criteri approvati dalla Giunta regionale (comma 1), richiama le categorie di interventi che non ricadono nel regime degli aiuti di Stato (comma 2) e definisce tutti gli impianti oggi presenti nel territorio regionale, sia di carattere sportivo/ricreativo, sia destinati al trasporto pubblico, come impianti di uso locale (comma 3) svincolandoli quindi dai limiti imposti dalla nota della Commissione europea, richiamando gli argomenti principali che saranno disciplinati con successivi atti amministrativi da parte della Giunta regionale (comma 4).

Emendamento all'atto consiliare n.

Disegno di legge "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi degli articoli 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali".

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 15

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)

1. Le risorse disponibili nella unità previsionale di base 06.2.004 (cap. 7417) del bilancio regionale di previsione derivanti dai trasferimenti statali di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune), così come ripartite dall'articolo 31, comma 4 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di impianti a fune), riservate all'innovazione tecnologica, all'ammodernamento e al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, sono assegnate mediante bandi o procedure negoziate.

2. Possono accedere al contributo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della l. 140/1999, soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori degli impianti stessi, per interventi appartenenti alle seguenti tipologie:

a) impianti isolati destinati all'attività sportiva locale: ovvero impianti sportivi per un'utenza puramente locale e situati in zone con scarsa o inesistente capacità turistica ed un numero limitato di infrastrutture funzionali alla pratica di sport invernali;

b) impianti aventi carattere di infrastruttura di trasporto: ovvero impianti a rilevanza locale e che rivestono carattere sociale, destinati al trasporto pubblico di persone e merci.

3. Gli impianti di mezzi di trasporto con trazione a fune di cui al comma 2, esistenti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge costituiscono impianti di uso locale ai sensi e per gli effetti della Decisione della Commissione europea C(2002) 599 fin del 27-02-2002, in materia di aiuti di Stato.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

L'Assessore competente
Silvano Rometti